



Regione Lombardia

DECRETO N. 11125

Del 11/08/2021

Identificativo Atto n. 4803

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CERVO IN CACCIA DI SELEZIONE NEI COMPENSORI ALPINI CA1 – PONTE DI LEGNO, CA2 – EDOLO, CA3 MEDIA VALLE CAMONICA, CA4 BASSA VALLE CAMONICA, CA6 - VALLE TROMPIA, CA7 - VALLE SABBIA, CA8 - ALTO GARDA – STAGIONE VENATORIA 2021-2022 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 19/2015 e della L.R. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;
- la D.G.R. 2 agosto 2021 n. XI/5619 "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente competente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, approvi con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*", e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui "*la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11*";



Regione Lombardia

- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (Delibera di Consiglio provinciale di Brescia n. 25 del 19.05.2014);
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5 del 4 gennaio 2011;
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevede che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";

Considerato che:

- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia n. 1 – Ponte di Legno, n. 2 – Edolo, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 – Bassa Valle Camonica, n. 6 – Valle Trompia, n. 7 – Valle Sabbia e n. 8 – Alto Garda (di seguito CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CA7 e CA8) hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità per la caccia di selezione al cervo, in atti;
- i censimenti relativi alla specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale;

Visti:

- la Determinazione n. 84 del 14/06/2021 del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Parco Alto Garda, in cui si esprime parere favorevole in ordine al piano di prelievo del cervo, specificando che lo stesso potrà essere rivisto in funzione di eventuali criticità o problematiche rilevate da Ispra al momento non note;
- la documentazione tecnica (piani e schede) redatta dai tecnici faunistici dei CA inviata con nota n. M1.2021.0127677 del 24.06.2021 per CA6 e CA8, con nota n. M1.2021.0137832 del 30.06.2021 per CA1, CA2 e CA4 e con nota n.



Regione Lombardia

M1.2021.0144000 del 07.07.2021 per CA3 e CA7 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale 26/93 e successive modifiche;

- i pareri di ISPRA circa la realizzazione dei prelievi in oggetto: n. 40091 del 26.07.2021 per CA1, CA2 e CA4 registrato in data 26.07.2021 al protocollo n. M1.2021.0154184, n. 40591 del 27.07.2021 per CA3 e CA7 registrato in data 29/07/2021 al protocollo n. M1.2021.0156233 e n. 41691 del 02.08.2021 per il CA6 e il CA8 in data 10.08.2021 al protocollo n. M1.2021.0162153, in cui, presi in considerazione i soli capi censiti, quale minima consistenza certa, viene indicato quanto segue:
 - CA1 e CA2: si ritiene accettabile l'entità del prelievo proposta ma si raccomanda di applicare la struttura in linea con quanto suggerito dalle "Linee guida per la gestione degli ungulati" (ISPRA 2013) (F:M=1,00 e G:A=1,50);
 - CA4: in considerazione del calo riscontrato che si rileva da alcune stagioni (IUA=-13%) si raccomanda di applicare il tasso di prelievo degli anni passati (ca il 6%, 8 capi) utilizzando la struttura indicata;
 - CA3, CA6, CA7 e CA8: si ritiene accettabile l'entità e la struttura del piano proposto;
 - Rispetto ai tempi si raccomanda di attenersi ai tempi indicati nel parere e riportati nella successiva tabella, rispetto ai quali è accettabile il prolungamento del prelievo sino al 31 dicembre se funzionale al completamento dei piani, a condizione che venga applicato esclusivamente in aree non sovrapposte ai quartieri di svernamento del camoscio;
 - qualora si ritenesse opportuno, ai fini del completamento dei piani, accorpate alcune classi di età nell'ambito dei due generi, si raccomanda che il contingente per ciascuna classe di accorpamento corrisponda alla somma dei contingenti proposti. Si raccomanda che, qualora si optasse per questa scelta, la suddivisione nelle classi proposte venga rilevata nel prelievo realizzato e riportata nella relazione dell'anno successivo;

Ritenuto di accogliere le richieste di accorpamento di alcune classi avanzate dai CAC;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA e della Comunità Montana Parco Alto Garda;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per la stagione venatoria 2020/2021 la caccia di selezione al cervo nei Comprensori Alpini CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CA7 e CA8 secondo le disposizioni contenute nelle proposte dei comprensori stessi e quanto indicato nel citato parere di Ispra;



Regione Lombardia

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia di selezione al cervo nei Comprensori alpini di Caccia di Brescia n. 1 – Ponte di Legno, n. 2 – Edolo, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 – Bassa Valle Camonica, n. 6 – Valle Trompia, n. 7 - Valle Sabbia e n. 8 Alto Garda secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicati:

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

CA	CI 0	MI	M II	M III	M IV	FI	F II	TOT
CA1	52	25	17	8	8	60		170
CA2	18	9	6	3	3	21		60
CA3	2	1	2		3		8	
CA4	2	1	2		3		8	
CA6	4	2	2		2	2	12	
CA7	3	3	3		6		15	
CA8	21	10	7	4	3	11	14	70

- Si prescrive che, laddove si sia proceduto all'accorpamento delle classi, nel prelievo realizzato venga rilevata la classe effettiva (MII, MIII, MIV, FI, FII secondo le linee guida ISPRA) e la suddivisione corretta dovrà essere riportata nella relazione dell'anno successivo;

PERIODI

CA	Periodo prelievo maschi CI I *	Periodo prelievo altre classi*
CA1- CA2	da 28.08.2021 a 15.09.2021 e da 18.10.2021 a 13.12.2021 2 giorni a scelta tra lunedì, giovedì e sabato	da 18.10.2021 a 13.12.2021 2 giorni a scelta tra lunedì, giovedì e sabato



Regione Lombardia

CA3	dal 1.09.2021 al 15.09.2021 e dal 16.10.2021 al 13.12.2021	dal 16.10.2021 al 13.12.2021
CA4	dal 15.08. 2021 al 15.09.2021 e dal 16.10.2021 a 15.12.2021 2 giorni a scelta tra lunedì, giovedì e sabato	da 16.10.2021 a 13.12.2021 2 giorni a scelta tra lunedì, giovedì e sabato
CA6	dal 15.08. 2021 al 15.09.2021 e dal 16.10.2021 a 15.12.2021	da 16.10.2021 a 15.12.2021
CA7	dal 15.08. 2021 al 15.09.2021 e dal 16.10.2021 a 15.12.2021 2 giorni a scelta secondo Regolamento	da 16.10.2021 a 15.12.2021 2 giorni a scelta secondo Regolamento
CA8	dal 18.08. 2021 al 06.09.2021 e dal 20.10.2021 a 13.12.2021 2 giorni a scelta secondo Regolamento	da 20.10.2021 a 13.12.2021 2 giorni a scelta secondo Regolamento
* come sopra specificato è possibile prolungare fino al 31 dicembre se funzionale al completamento dei piani e se in aree che non si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio		

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- Ogni Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
- I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
- Secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura AFCP di Brescia;
- Il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione



Regione Lombardia

e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;

- Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
2. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale.
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, alla Comunità Montana Parco Alto Garda, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S. di Brescia;
 4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge